



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 471 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Turmo Travel S.r.l. in proprio e quale Capogruppo mandataria del RTI con le associate mandanti Just Sardinia S.r.l., Sardabus Servizi S.r.l. e Fara Viaggi S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Gianfranco Meazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

ARST S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Silvio Pinna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del medesimo legale, via San Lucifero n. 65;

nei confronti

Scia - Consorzio Italiano Autoservizi, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Rossi e Jacopo Fiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del primo, via Ada Negri n. 32;

per l'annullamento

-- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Deliberazione n. 1849 del 22 aprile 2021 di ARST S.p.A. che (dispone di “affidare il servizio di trasporto persone, suddivisa in tre lotti (autolinee Q. 751, Q. 753, Q 754) ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del DL n. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020, all'operatore economico SCIA - Consorzio Italiano Autoservizi, all'importo complessivo di aggiudicazione pari a €271.501,37 + iva (importo totale inclusa eventuale proroga tecnica di 4 mesi pari a €362.001,82 + iva).....”);

- dei verbali tutti della Commissione di gara n. 1 del 29 marzo 2021, n. 2 dell'8 aprile 2021 e n. 3 del 9 aprile 2021 a firma della Commissione di gara nelle parti in cui hanno assegnato (sul possesso delle certificazioni) il maggiore punteggio alle offerte della ricorrente e della aggiudicataria Consorzio SCIA;

-della graduatoria di gara che colloca SCIA Consorzio Italiano Autoservizi in prima posizione;

-del procedimento di gara laddove la stazione appaltante ARST S.p.a. non ha escluso l'offerta tecnica di Consorzio Scia sui lotti 1 e 3, e l'offerta economica in quanto inattendibile e inammissibile e/o non espletato la verifica di congruità dell'offerta ex art. 97 commi 1, 3 e 6 comma Dlgs. 2016/50;

-del giudizio della Commissione di gara che ha illegittimamente ritenuto congrua l'offerta presentata da SCIA Consorzio Italiano Autoservizi sui lotti 1,2 e 3, offerta da reputarsi invece anomala;

-dei provvedimenti tutti assunti nella procedura ad evidenza pubblica per cui è causa,

nonché per la condanna

-dell'ARST a disporre il subentro della ricorrente nell'aggiudicazione e, ove stipulato, nel contratto, nonché, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 c.p.a. e al risarcimento in

forma specifica dei pregiudizi patiti e *patiendi* dalla ricorrente a causa degli atti in epigrafe, ovvero in subordine per equivalente.

-- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Turmo Travel S.r.l. l'8 giugno 2021:

- della Deliberazione n. 1849 del 22 aprile 2021 con cui l'Amministratore Unico e il Direttore centrale Arst S.p.a. deliberano di *“affidare il servizio di trasporto persone, suddivisa in tre lotti (autolinee Q. 751, Q. 753, Q 754) ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b) del DL 76/2020- legge 120/2020, all'operatore economico SCIA Consorzio Italiano Autoservizi, all'importo complessivo di aggiudicazione pari a € 271.501,37 + iva (importo totale inclusa eventuale proroga tecnica di 4 mesi pari a € 362.001,82 + iva)...”* e tutti gli altri atti connessi e conseguenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di ARST S.p.A. e di Scia - Consorzio Italiano Autoservizi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2021 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La società Turmo Travel S.r.l. ha preso parte, in qualità di Capogruppo mandataria con le associate mandanti Just Sardinia S.r.l., Sardabus Servizi S.r.l. e Fara Viaggi S.r.l., nella forma del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, alla procedura negoziata su piattaforma telematica a mezzo del Portale SardegnaCat, indetta con deliberazione della ARST n. 1736 del 9 dicembre 2020, per l'affidamento dei servizi di trasporto di persone suddivisa in tre lotti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b, della legge n. 120/2020, e precisamente:

lotto 1 - 8663458FB1, servizio di trasporto autolinea Q751 Nulvi- Osilo - Sassari

(centro ecologico);

lotto 2 - 866346122F, servizio di trasporto autolinea Q753 Multedu - Castelsardo - Sorso;

lotto 3 - 86634633D5 servizio di trasporto autolinea Q754 Ploaghe - Codrongianos - Ossi - Tissi - Sassari (via Turati).

2. Partecipavano alla gara anche altri operatori economici, tra cui SCIA Consorzio Italiano Autoservizi.

3. All'esito della procedura concorsuale il Consorzio SCIA è risultato aggiudicatario per tutti e 3 i lotti, collocandosi primo in graduatoria con 80 punti sul Lotto 1 (Turmo Travel otteneva 71 punti); 86 punti sul Lotto 2 (a fronte di 67 punti di Turmo Travel); 82 punti sul Lotto 3 (a fronte di 72 punti di Turmo Travel).

4. La ricorrente proponeva istanza di accesso agli atti di gara al fine di acquisire documentazione ritenuta necessaria per la tutela dei suoi interessi, senza tuttavia ottenere un tempestivo riscontro dall'ARST.

5. Proponeva quindi il ricorso in esame impugnando gli atti di gara che hanno portato all'aggiudicazione in favore del Consorzio controinteressato chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

1) Violazione ex artt. 97, 80 e 83 D.lgs. 2016/50, artt. 8.3. 9, e 9.1, 9.2 e 10 legge di gara, inattendibilità dell'offerta economica del Consorzio Scia e anomalia dell'offerta presentata in quanto oggettivamente irrealizzabile, pertanto inammissibile e da escludere, per mancanza di margini operativi e assenza di sostenibilità economica - Manifesta e macroscopica irragionevolezza dell'operato della Commissione - Violazione per omessa verifica di congruità dell'offerta, eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, art. 3 della L. n. 241 /1990, violazione libera concorrenza, violazione par condicio tra i concorrenti, della imparzialità e buona amministrazione, efficacia, efficienza, speditezza economicità ed adeguatezza, ex art. 97 Cost., illogicità ed erroneità fattuale: in quanto l'offerta presentata dall'aggiudicatario per tutti e 3 i lotti sarebbe viziata sul piano strutturale, in quanto

sostanzialmente “in perdita” e, dunque, priva di attendibilità e serietà, non avendo tenuto conto degli effettivi costi del servizio. Pertanto la commissione giudicatrice, in presenza di un’offerta sostanzialmente inattendibile avrebbe dovuto escluderla o, quanto meno, dopo l’aggiudicazione, avviare tutte le verifiche sui diversi profili di anomalia.

2) Violazione dell’articolo 97, comma 3°, del D. Lgs. n. 50/2016 e artt. 8.3, 9, 9.1, 9.2 e 10 della legge di gara, eccesso di potere nella forma sintomatica della violazione giusto procedimento, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, violazione libera concorrenza e par condicio tra i concorrenti, della imparzialità e buona amministrazione, efficacia, efficienza, speditezza economicità ed adeguatezza, art. 97 Cost., inattendibilità offerta economica del Consorzio Scia e anomalia dell’offerta (con specifico riferimento ai lotti 1 e 2), offerta che avrebbe dovuto essere esclusa o quanto meno essere sottoposta a verifica di congruità stante la presenza di una offerta oggettivamente irrealizzabile e sussistendo i presupposti dell’art. 97 comma 3 Codice Contratti: in quanto malgrado la sussistenza dei presupposti di legge la Commissione di gara non avrebbe svolto sull’offerta presentata dal Consorzio Scia sui lotti 1 e 2 la verifica di anomalia pur ricorrendone i presupposti di legge (offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, valori pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara).

3) Violazione dell’art. 47, comma 2 bis, art. 87 e dell’art. 95 D.lsg n. 2016/50, art. 8.1 del disciplinare di gara, laddove la Commissione ai fini della attribuzione del punteggio sulla certificazione di qualità ISO 14001 avrebbe dovuto verificare la sussistenza della certificazione in capo anche alle imprese esecutrici consorziate al Consorzio Scia - Erronea attribuzione di punteggio eccessivo - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento, falsità dei presupposti - Manifesta ingiustizia - Violazione del disciplinare di gara, violazione della par

condicio, dell'art. 3 della L. 241 /1990: in quanto il Consorzio nel partecipare alla gara ha dichiarato di non eseguire direttamente il servizio oggetto appalto ma ha indicato come esecutori le consorziate: Ferralis Viaggi Eredi snc di Ferralis Mirko e Davide; Logudoro Tours srl; Cattogno Viaggi srls; Digitur srl; Casteltours & C snc di Codinas Teresa; Seunis Tours Eredi di Piredda Salvatorico sas, dichiarando che “ *le parti del servizio verranno divise dalle 6 imprese in quote del 16,66%*”, ma le predette consorziate sarebbero sprovviste della garanzia di qualità ISO 14001, sicché il Consorzio SCIA avrebbe ottenuto i 15 punti previsti per tale requisito avendo dichiarato di possedere solo in proprio la certificazione attestante la qualità del servizio da erogare mentre per ottenere i 15 punti sulla certificazione il Consorzio SCIA avrebbe dovuto dimostrare la presenza (anche) in capo alle imprese esecutrici della garanzia di qualità del servizio.

Per effetto della sottrazione del punteggio illegittimamente attribuito la ricorrente sarebbe risultata prima classificata nei lotti 1 e 3.

4) Violazione dell'art. art. 95, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, violazione della *lex specialis* art. 8.1 e 8.2, eccesso di potere con riferimento all'attribuzione dei punteggi sull'offerta tecnica del Consorzio Scia aggiudicatario, difetto di istruttoria, illogicità manifesta, falsità dei presupposti, sviamento - Violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 3 della l.n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento, falsità dei presupposti; manifesta ingiustizia - Violazione dell'art. 8.1 e 8.2 del disciplinare di gara, violazione della par condicio, dell'art. 3 della L. n. 241 /1990, erronea attribuzione di punteggio eccessivo rispetto anche al minor punteggio attribuito a Turmo Travel - Violazione art. 87 del Dlgs. n. 50/2016 in materia di accreditamento e di enti autorizzati a rilasciare le relative certificazioni, eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, falsità del presupposto, illogicità, irragionevolezza e sviamento: in quanto la Commissione avrebbe attribuito i punteggi relativi all'offerta tecnica solo con un voto numerico senza motivare le ragioni per dette assegnazioni. Inoltre la

certificazione ISO 14001 prodotta dal (solo) Consorzio Scia sarebbe stata rilasciata da un ente che non risulterebbe riconosciuto e accreditato dall'Ente Accredia.

6. Concludeva quindi la ricorrente chiedendo, previa sospensione, l'annullamento del provvedimento impugnato e la declaratoria dell'illegittimità del diniego di accesso agli atti della procedura formatosi per silenzio-rigetto, vinte le spese.

7. In data 27 maggio 2021, successivamente alla proposizione del ricorso, ARST trasmetteva gli atti oggetto della richiesta di accesso formulata il 13 maggio 2021.

8. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato l'8 giugno 2021, la Turmo Travel ha contestato la nota ARST, a firma del responsabile del Procedimento, relativa all'attribuzione del punteggio relativo al possesso delle certificazioni ISO in caso di ATI o di Consorzio deducendo altresì l'inammissibilità dell'offerta tecnica presentata dal Consorzio aggiudicatario sui lotti 1 e 3 perché recante l'indicazione dell'utilizzo dei veicoli (OPEL VIVARO, targato EM561DS, R. TRAFFIC targato EC196GM, Mercedes Sprinter targato FM478GH) non idonei all'appalto perché sprovvisti del necessario requisito di licenza per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente NCC, trattandosi di autovetture sino a 9 posti non destinabili a noleggio con conducente.

9. Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio l'ARST e il Consorzio Scia che dopo aver eccepito l'inammissibilità del ricorso perché proposto cumulativamente in relazione ai 3 lotti oggetto della procedura concorsuale in assenza delle condizioni di legge, ne hanno chiesto nel merito il rigetto, con vittoria delle spese.

10. Con ordinanza n. 184 del 25 giugno 2021 il Tribunale ha respinto l'istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati.

11. In vista dell'udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

12. Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2021 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo all'istanza di accesso proposta dalla Turmo Travel.

Come si ricava dal ricorso per motivi aggiunti depositati l'8 giugno 2021, infatti, in data 27 maggio 2021, l'ARST ha trasmesso alla ricorrente gli atti oggetto della richiesta di accesso formulata in data 13 maggio 2021.

2. Sempre in via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso cumulativo, ex art. 120, comma 11 *bis*, c.p.a. sollevata dalle parti resistenti.

3. Ai sensi della precitata disposizione, infatti, *“Nel caso di presentazione di offerte per più lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto”*.

La norma richiamata condiziona, dunque, l'esperibilità di un ricorso cumulativo nelle gare d'appalto alla contestuale sussistenza di tre presupposti:

- a) la presentazione di offerte per più lotti;
- b) l'impugnazione di uno stesso atto;
- c) la deduzione di identici motivi di ricorso.

4. Secondo la giurisprudenza formatasi sulla disposizione ora menzionata (fra le più recenti: Consiglio di Stato, Sezione V, 22 ottobre 2020, n. 6385), quest'ultima esprimerebbe la riaffermazione nella materia degli appalti pubblici della regola secondo cui il ricorso cumulativo costituisce l'eccezione e, pur non essendo precluso in astratto, ha comunque carattere eccezionale e si giustifica solo se ricorre una stretta connessione oggettiva tra gli atti impugnati.

4.1. Tale connessione, viene precisato espressamente, dev'essere data dall'identità dei motivi di ricorso, per cui essi devono essere comuni a tutti i lotti di gara impugnati. In altri termini, nelle ipotesi in cui siano impugnate le diverse aggiudicazioni di distinti lotti di una procedura selettiva originata da un unico bando, l'ammissibilità del ricorso cumulativo resta subordinata all'articolazione, nel gravame, di censure idonee ad inficiare segmenti procedurali comuni (ad esempio il bando, il disciplinare di gara, la composizione della Commissione giudicatrice, la determinazione di criteri di valutazione delle offerte tecniche ecc.) alle differenti e

successive fasi di scelta delle imprese affidatarie dei diversi lotti e, quindi, a caducare le pertinenti aggiudicazioni. In questa situazione, infatti, si verifica una identità di *causa petendi* e una articolazione del *petitum* che, tuttavia, risulta giustificata dalla riferibilità delle diverse domande di annullamento alle medesime ragioni fondanti la pretesa demolitoria che, a sua volta, ne legittima la trattazione congiunta (cfr. in questo senso: Consiglio di Stato, Sezione V, 13 giugno 2016 n. 2543).

5. I principi rassegnati sono in stretta dipendenza con quanto affermato dall'Adunanza plenaria con la sentenza n. 5 del 27 aprile 2015, in cui si è avuto modo di stabilire i rigidi confini in cui può essere proposto un ricorso cumulativo, ossia che la regola generale del processo amministrativo risiede nel principio secondo cui il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento e che i motivi siano correlati strettamente a quest'ultimo, con la sola eccezione, nel caso di più atti impugnati, che sussista una connessione procedimentale o funzionale da accertarsi in modo rigoroso, onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l'abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato.

6. Con riguardo al caso di specie il Collegio deve rilevare che, come eccepito dalle parti resistenti, non ricorre il requisito dell'identità dei motivi di ricorso dedotti con riguardo ai diversi lotti in cui era suddivisa la gara in contestazione.

7. La Turmo Travel ha invero impugnato gli atti di gara con riguardo a tutti e 3 i lotti in cui la stessa era suddivisa, ma ciò ha fatto deducendo profili di illegittimità riguardanti solo alcuni dei lotti in cui era suddivisa la gara, facendo, dunque, valere situazioni e pretese per essi non identiche.

8. In particolare la ricorrente ha contestato, oltre a taluni vizi comuni:

- a) motivo di ricorso sub B), l'assenza della verifica di anomalia dell'offerta di Scia relativamente ai lotti nn. 1 e 2 (e non anche relativamente al lotto 3);
- b) motivi di ricorso sub C), l'irregolarità della certificazione di qualità presentata da

Scia, ovvero la carenza della certificazione di qualità in capo agli operatori economici indicati da Scia quali esecutori dei servizi (con conseguente pretesa all'aggiudicazione dei lotti 1 e 3, ma non anche del lotto 2);

c) motivi aggiunti sub E), l'inammissibilità dell'offerta tecnica relativamente ai lotti nn. 1 e 3 (non anche al lotto 2).

9. A fini di chiarezza espositiva si riportano per esteso, nei limiti di interesse, i passi del ricorso introduttivo del giudizio nel quale sono evidenziati i passaggi di cui sopra:

- con riguardo al motivo sub B), (col quale si contestava che la Commissione giudicatrice non avesse proceduto alla valutazione della congruità dell'offerta) si afferma: *“L'Amministrazione appaltante...non ha proceduto alla predetta verifica dell'anomalia dell'offerta presentata sul lotto 1 e 2 dal Consorzio Scia. Tale modus procedendi della stazione appaltante non è corretto in quanto ha sostanzialmente vanificato le misure apprestate dal legislatore a tutela dell'interesse pubblico alla scelta del miglior contraente possibile, misure peraltro espressamente fatte proprie dalla stessa amministrazione con le previsioni contenute nel bando di gara”*.

E successivamente la stessa ricorrente precisava: *“Nel caso di specie, sul lotto 2 l'offerta economica del Consorzio SCIA è di punti 30 quindi supera i 4/5 del punteggio massimo assegnabile. Parimenti l'offerta tecnica di 56 punti è pari ai 4/5 del punteggio massimo assegnabile.*

Considerando la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione il punteggio conseguito è pari a 86 che è superiore dei 4/5 rispetto al punteggio massimo assegnabile. Ex lege occorre procedere a verifica per anomalia dell'offerta.

Sul lotto 1 l'offerta economica del Consorzio SCIA è pari a punti 30 e supera i 4/5 del punteggio massimo assegnabile. Considerando la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione il punteggio conseguito è pari a 80, che è pari ai 4/5 del punteggio massimo assegnabile.

Ne deriva che in entrambi i casi era obbligatorio procedere alla verifica della

congruità dell'offerta".

Concludeva quindi che *“Per i succitati motivi ne deriva che l'aggiudicazione in favore del Consorzio Scia sul lotto 1 e 2 dovrà essere annullata”*.

9.1 Detta censura risulta dunque riferita espressamente ai soli lotti 1 e 2 e non anche al lotto n. 3.

10. Sotto questo profilo non vale in contrario quanto sostenuto della ricorrente nelle sue difese e cioè che tale censura sarebbe una sorta di specificazione della prima censura, riferita a tutti e 3 i lotti, di inaffidabilità strutturale dell'offerta trattandosi, invero, di 2 questioni autonome e distinte.

Con la prima (riferita a tutti e 3 i lotti) si contestava l'attendibilità di un'offerta ritenuta addirittura *“oggettivamente irrealizzabile, pertanto inammissibile e da escludere, per mancanza di margini operativi” e assenza di sostenibilità economica*”, con la seconda, invece, si contestava che, in relazione ai lotti 1 e 2, la Commissione giudicatrice non avesse proceduto alla valutazione della congruità dell'offerta.

Si tratta, dunque, di profili di censura diversi tra loro non suscettibili di considerazione unitaria nei sensi pretesi dalla ricorrente.

Il chiaro tenore letterale della norma in questione, infatti, non consente di ritenere meritevole di favorevole apprezzamento la tesi della ricorrente secondo la quale la riferibilità di alcuni motivi di ricorso a tutti i lotti comporta che questi possano essere integrati da ulteriori motivi riferibili ad alcuni soli dei singoli lotti.

11. Con riguardo al motivo di ricorso sub C), (con il quale si contestava che la Commissione ai fini della attribuzione del punteggio sulla certificazione di qualità ISO 14001 avrebbe dovuto verificare la sussistenza della certificazione in capo anche alle imprese esecutrici consorziate al Consorzio Scia) la stessa ricorrente precisa che in relazione a tale censura *“Solo sul lotto 2 Turmo Travel sarebbe rimasta seconda con punti 67 a fronte del punteggio del Consorzio SCIA di punti 71”* mentre *“Sul lotto 1 e 3 si dovrà dichiarare l'illegittima attribuzione del*

punteggio al Consorzio SCIA da reputarsi determinante per il posizionamento nei punteggi sull'offerta tecnica e disporre l'annullamento della aggiudicazione con diritto di Turmo Travel di subentrare e collocarsi primo in graduatoria".

Dunque tale censura, pur formalmente introdotta con riferimento a tutti e 3 i lotti, in concreto riguarda solo i lotti 1 e 3, rivelandosi inammissibile per carenza di interesse con riguardo al lotto 2.

Tant'è che la stessa ricorrente conclude assumendo che *"Sul lotto 1 e 3 si dovrà dichiarare l'illegittima attribuzione del punteggio al Consorzio SCIA da reputarsi determinante per il posizionamento nei punteggi sull'offerta tecnica e disporre l'annullamento della aggiudicazione..."*, non incidendo tale censura sulla graduatoria del lotto 2.

12. Anche questa situazione evidenzia, dunque, profili di incompatibilità con gli stretti ambiti nei quali è confinata la possibilità di proporre un ricorso cumulativo nel processo amministrativo.

12.1 Sul punto non sono suscettibili di favorevole apprezzamento gli argomenti esposti dalla ricorrente in ordine al fatto che *"Però, sul lotto 2, è dirimente che l'offerta economica doveva essere esclusa perché priva di attendibilità e serietà in quanto formulata "in perdita" e viziata a monte sul piano strutturale"* (motivo sub A) giacchè i requisiti di ammissibilità del ricorso cumulativo vanno accertati, specificamente, con riguardo a tutte le singole censure proposte.

13. Con riguardo ai motivi aggiunti sub E) (con i quali si contestava l'assenza di indicazione dei requisiti minimi dei veicoli e dei mezzi idonei essenziali per espletare il servizio di trasporto di persone) la Turmo Travel deduce l'inammissibilità dell'offerta tecnica del controinteressato consorzio CISA in conseguenza dell'asserita inidoneità dei mezzi indicati con riferimento ai soli lotti 1 e 3 e, dunque, limitatamente a tali lotti e non anche al lotto 2, per cui non ha dedotto tale vizio.

Anche qui si riportano in termini testuali le argomentazioni della ricorrente: *"L'aver proposto nell'offerta tecnica sul lotto 1 e 3 l'utilizzo dei citati veicoli*

(OPEL VIVARO, targato EM561DS, R. TRAFFIC targato EC196GM, Mercedes Sprinter targato FM478GH) non idonei all'appalto perché sprovvisti del necessario requisito di licenza per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente ncc, trattandosi di autovetture sino a 9 posti non destinabili a noleggio con conducente, rende carente l'offerta in quanto priva dei requisiti essenziali".

Concludeva la stessa ricorrente assumendo che *"È pertanto evidente che se non sia possibile effettuare tale esame e valutazione per assenza di detti requisiti strumentali al servizio. L'offerta sul lotto 1 e 3 doveva essere dichiarata inidonea e da escludere per inammissibilità della proposta per assenza di mezzi essenziali richiesti per espletare il servizio di trasporto di persone".*

Nessun riferimento viene svolto in ordine alla riferibilità di tale vizio anche al lotto n. 2.

Anche con tale censura, quindi, Turmo Travel ha impugnato gli atti di gara con riguardo a tutti e 3 i lotti in cui la stessa era suddivisa ma lo ha fatto deducendo profili di illegittimità solo in parte comuni a tutti e 3 i lotti in questione e facendo, dunque, valere situazioni e pretese non identiche per i singoli lotti.

14. La ricorrente ha replicato all'eccezione, nelle memorie depositate, sostenendo che comunque la censura sollevata deve ritenersi identica su tutti e tre i lotti perché riguarda la *"inattendibilità dell'offerta economica del Consorzio Scia e l'anomalia dell'offerta presentata in quanto oggettivamente irrealizzabile, pertanto inammissibile e da escludere, per mancanza di margini operativi e assenza di sostenibilità economica".*

Ma non è sufficiente sostenere che il vizio è il medesimo nelle offerte presentate dalla controinteressata per ritenere che la censura sia identica riguardando la stessa non segmenti procedurali comuni della gara (come ad esempio il bando, il disciplinare di gara, la composizione della Commissione giudicatrice, la determinazione di criteri di valutazione delle offerte tecniche) ma la fase di valutazione delle diverse offerte che erano state presentate dalla controinteressata e

che sono state valutate dall'Amministrazione, con la conseguenza che la censura ha evidentemente un oggetto plurimo.

15. In conclusione può quindi ritenersi che, come eccepito dalle parti resistenti, non avendo la ricorrente proposto censure idonee ad inficiare segmenti procedurali comuni (ad esempio il bando, il disciplinare di gara, la composizione della Commissione giudicatrice, la determinazione di criteri di valutazione delle offerte tecniche ecc.) ma avendo contestato le differenti e successive fasi di scelta dell'impresa affidataria dei diversi lotti con censure non identiche per tutti i lotti in contestazione, il ricorso deve ritenersi inammissibile per la violazione del citato art. 120, comma 11 bis, del c.p.a.

15. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di accesso e per il residuo lo dichiara inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidandole in euro 1.500,00 (millecinquecento//00) oltre accessori in favore dell'ARST e in euro 1.500,00 (millecinquecento//00) oltre accessori in favore di Scia - Consorzio Italiano Autoservizi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Dante D'Alessio, Presidente

Marco Lensi, Consigliere

Tito Aru, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Tito Aru

IL PRESIDENTE

Dante D'Alessio

IL SEGRETARIO